



**Convenzione Quadro**  
**tra**  
**l'Università degli Studi di Trieste**  
**e**  
**il Rotary Club Lignano Sabbiadoro Tagliamento**

l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2021

e

il Rotary Club Lignano Sabbiadoro Tagliamento in prosieguo denominato "Rotary Lignano" con sede legale in via Gorizia 2 - CAP33054 (UD), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Korossoglou Georgios, nato in Grecia il 18/05/1957, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del "Rotary Lignano" il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio Direttivo del 10/11/2020,  
di seguito anche indicate "Parti",

**premesse che**

- l'Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;

- il "Rotary Lignano" ha, tra le finalità statutarie, promuovere la salute, il benessere, la cultura delle persone e dei popoli tramite i Service;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che il "Rotary di Lignano" possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

**convengono e stipulano quanto di seguito.**

### **Articolo 1 – Oggetto**

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro. Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti: Innovazione e Formazione con l'obiettivo di favorire l'integrazione delle risorse umane nel tessuto sociale ed economico, attraverso lo sviluppo professionale e civile, per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali.

### **Articolo 2 – Obiettivi e progetti**

Obiettivo della collaborazione è lo sviluppo di un progetto comune che mira a sensibilizzare il territorio alla cultura dell'innovazione, fornendo elementi per la costruzione di scenari e strategie attraverso incontri formativi, presentando casi di successo, azioni multimediali di condivisione e selezionando progetti di start up orientabili verso il futuro del "mare", a cui riconoscere il premio per l'innovazione.

### **Art. 3 – Modalità della collaborazione**

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curricolari, seminari, cicli di conferenze.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinatori le attività medesime.

#### **Articolo 4 – Referenti della Convenzione**

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per l'Università degli Studi di Trieste il referente è il prof. Rodolfo Taccani.

Per il "Rotary Lignano" il referente è il dott. Marino Firmani.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra non appena possibile con comunicazione scritta.

#### **Articolo 5 – Clausola di non concorrenza**

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 4 è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

#### **Articolo 6 – Clausola di segretezza**

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro.

#### **Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità**

Rotary non si assume le obbligazioni dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte



dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni di Rotary né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte del Rotary.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dal Rotary; è parimenti esclusa ogni garanzia del Rotary per le obbligazioni contratte dall'Università.

### **Articolo 8 – Codici etici e di comportamento**

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

### **Articolo 9 - Coperture assicurative e Sicurezza**

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Articolo 10 – Proprietà intellettuale dei risultati**

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

### **Articolo 11 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione quadro verranno effettuati da ciascuna parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal DLgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e ss.mm.ii. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella presente convenzione in rappresentanza delle parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente convenzione e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del proprio sito web.

## **Articolo 12 – Durata, rinnovo e recesso**

La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

## **Articolo 13 - Controversie**

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

## **Articolo 14 - Spese**

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.


Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il Rettore

dell'Università degli Studi di Trieste

  
\_\_\_\_\_  
Trieste, 2 MAR. 2021

Il Presidente


del Rotary Club Lignano Sabbiadoro Tagliamento

  
\_\_\_\_\_  
Lignano, 09/03/2021

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 7 e 13 della presente Convenzione.


Il Rettore

dell'Università degli Studi di Trieste

  
\_\_\_\_\_  
Trieste, 2 MAR. 2021

Il Presidente

del Rotary Club Lignano Sabbiadoro Tagliamento

  
\_\_\_\_\_  
Lignano, 09/03/2021

\*\*Documento sottoscritto con firma digitale in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.